

ESAME AVVOCATO 2018

Soluzione dell'Atto di Diritto Penale

a cura di

Riccardo Savi *

Traccia.

In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio.

All'improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo.

Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l'accaduto denuncia Tizio.

All'esito del processo penale di primo grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio "senza necessità", avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia. Il candidato assunto le vesti del legale di Tizio rediga l'atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.

Svolgimento.

* Avvocato penalista del Foro di Genova, Dottore di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Genova, Docente di Diritto Penale della scuola Progetto Forense.

CORTE DI APPELLO DI ***

SEZIONE PENALE

Il sottoscritto avv. ***, difensore di fiducia, come da nomina in atti, del sig. Tizio, nato a ***, il ***, residente a ***, in via ***, imputato nel procedimento n. *** R.G.N.R., *** R.G.TRIB., propone

ATTO DI APPELLO

avverso la sentenza n. *** R.G.SENT., emessa nell'ambito del predetto procedimento dal Tribunale di ***, pronunciata in data ***, depositata in data ***, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 544 *bis* c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'impugnazione è rivolta, in particolare, ai seguenti punti:

- ricostruzione del fatto con riferimento all'assenza di necessità dell'azione ed interpretazione del delitto di cui all'art. 544 *bis* c.p.;
- riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Prove oggetto del gravame erroneamente interpretate o non valutate: dichiarazioni dell'imputato rese in sede di esame dibattimentale.

La presente impugnazione è proposta per i seguenti

MOTIVI

A) ERRONEA VALUTAZIONE DEL FATTO E CORRELATA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 544 *BIS* C.P.

La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità dell'imputato Tizio sulla base di una valutazione del fatto non corretta, dalla quale è dipeso il non riconoscimento che la morte del cane del Sig. Caio era attribuibile ad un'azione resasi necessaria in ragione del precedente comportamento tenuto dallo stesso animale.

Come emerso in sede dibattimentale, il Sig. Tizio ha provocato la morte del cane del Sig. Caio in quanto costretto dalla necessità di difendere il proprio. Quest'ultimo, infatti, era stato aggredito dal cane del Sig. Caio, un animale di grossa taglia e senza guinzaglio, improvvisamente comparso all'interno dei giardini pubblici di Alfa, che aveva tentato di azzannarlo. Poiché il piccolo cane del Sig. Tizio era al guinzaglio e, nel caso fosse stato attinto, non avrebbe avuta alcuna possibilità di sfuggire all'assalto, l'imputato si è trovato costretto ad usare un bastone contro l'animale, non

essendovi alternativa di difesa, anche in ragione del fatto che il Sig. Caio non era presente e non era dunque possibile invocare l'aiuto dello stesso.

Questo profilo non è stato sufficientemente valorizzato dai motivi del provvedimento; negli stessi emerge, altresì, una interpretazione del delitto di cui all'art. 544 *bis* non corretta quanto alla sua estensione applicativa e, in specie, all'elemento della "necessità", che assume una funzione dirimente nell'accertamento della responsabilità del soggetto agente.

La norma incriminatrice in esame – come del resto tutte quelle inserite nel Titolo IX *bis* del Libro II del codice penale – pur introducendo una concezione evoluta degli animali, che ne prevede la tutela diretta quali esseri senzienti e non già nei termini di beni patrimoniali, contempla dei limiti alla punizione della loro uccisione volontaria. È, infatti, prevista la soccombenza delle ragioni di protezione in presenza di una concreta necessità, che costituisce così un elemento negativo della fattispecie del reato.

Al contrario di quanto implicitamente ritenuto dalla sentenza di primo grado, la nozione di "necessità" in analisi ha un contenuto ampio, che, pur ricomprendendoli, si estende ben oltre i confini dello "stato di necessità" previsto dall'art. 54 c.p., non sussistendo alcun espresso vincolo sotto questo profilo.

Ne consegue che può considerarsi necessitata ogni uccisione dell'animale diretta ad evitare un pericolo imminente o ad impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

Nel caso di specie non si comprendono le ragioni per escludere la necessità di agire nei confronti del cane del Sig. Caio: come già evidenziato, qualora l'aggressione fosse proseguita, la diversa stazza dei due animali avrebbe portato alla sicura soccombenza del cane del Sig. Tizio. Oltretutto, il fare aggressivo dell'animale ucciso e l'assenza di vincoli apposti allo stesso non avrebbero consentito all'imputato di salvare il proprio in altro modo; l'unico strumento per far cessare la condotta aggressiva non avrebbe potuto essere che quello da lui utilizzato.

Se da questo punto di vista la sentenza non appare persuasiva, ancor più criticabile è sotto il secondo profilo che rileva ai fini della valutazione della necessità, ossia la natura del bene difeso, per il quale deve valutarsi l'esigenza di tutela ai sensi dell'art. 544 *bis* c.p.

A questo riguardo, non possono individuarsi ragioni per escludere che la salvaguardia della vita o dell'integrità fisica del proprio cane non sia meritevole di protezione. A conforto di questa conclusione vi è il fatto stesso che agli animali, in generale, e agli animali d'affezione, in particolare, venga riconosciuto uno *status* giuridicamente rilevante, in considerazione del quale vengono predisposti dall'ordinamento strumenti di protezione quali, fra gli altri, le stesse norme penali formanti oggetto del presente appello.

Già sotto questo profilo sarebbe da rimarcare l'assoluta irragionevolezza di una impostazione che escludesse la difesa di un animale da compagnia quale presupposto per la legittimità dell'uccisione di altro animale aggressore, riconoscendo,

contestualmente, gli animali come portatori di un interesse individuale di protezione sancito dalle norme penali.

Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, che nell'interpretare l'art. 544 *bis* ha affermato che *“in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di ‘necessità’ che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.”* (Cass. Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 50329; Cass. Sez. III, 26 aprile 2018, n. 49672)

È di tutta evidenza come il Sig. Tizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado, abbia agito sulla base della necessità di salvaguardare il proprio cane da un'aggressione posta in essere da quello di Caio, che ne avrebbe certamente provocato le lesioni o la morte. Come già indicato, premesso che non vi sono ragioni per non annoverare l'animale da compagnia tra i “soggetti” meritevoli di tutela sotto questo profilo, l'istruttoria dibattimentale ha chiaramente dimostrato come tale necessità fosse concreta e come non vi fossero alternative ragionevoli all'agire dell'imputato.

Per queste ragioni si chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, venga pronunciata sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

B) MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE

In via di subordine, va censurato il ragionamento delle motivazioni del provvedimento in relazione alla mancata concessione all'imputato delle circostanze di cui all'art. 62 *bis*, negate in considerazione delle sue precedenti condanne per reati contro il patrimonio.

Pur non potendosi contestare la facoltà del giudice di negare le circostanze generiche anche solo sulla base di un singolo motivo ritenuto ostativo, oggetto di critica sono i presupposti concretamente valorizzati per negare il beneficio e, in generale, il complessivo percorso argomentativo adottato, anche in considerazione della dinamica del fatto contestato.

La sentenza impugnata, sul punto, non può essere condivisa, sia perché i precedenti penali ai quali si riferisce non sono ravvicinati nel tempo rispetto al fatto del quale si discute, sia, soprattutto, per via della evidente differenza tra i primi ed il secondo. Premesso che l'analisi del precedente può essere funzionale alla valutazione di una personalità criminosa, da cui discenda una positiva prognosi di recidiva incompatibile con il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* c.p., non si può negare che nel caso di specie ci si trovi di fronte a fattispecie ontologicamente e strutturalmente difformi sotto il profilo della oggettività giuridica, dato che tutti i precedenti riguardano reati contro il patrimonio.

Il presente episodio, dunque, non può essere considerato come nuova manifestazione di un agire criminoso molto risalente nel tempo. Si aggiunga, inoltre, che di fronte alla diversità dei beni giuridici attinti, il fatto – anche laddove si ritenga assente l'elemento della necessità – si connota per una scarsissima carica di disvalore. Il Sig. Tizio ha agito perché spinto dall'esigenza di difendere non già un proprio bene patrimoniale, ma un essere senziente con il quale si era instaurata, come sempre accade, una relazione di affetto, che potrebbe averlo spinto ad un'azione avventata e non ponderata, ma certamente dettata da una motivazione comprensibile.

È chiaro che, in tale contesto, il fatto commesso rappresenta un mero incidente e non è in alcun modo dimostrativo della riemersione di una propensione criminosa.

Diversamente, è proprio nella dinamica del fatto che si può apprezzare come il Sig. Tizio sia stato mosso da una ragione socialmente apprezzabile e consistente nel tentativo di salvaguardia del proprio cane. Ciò, oltre ad incidere sulla quantificazione sanzionatoria, non può non essere considerato al fine di sostenere come quel comportamento sia un *unicum* nella storia personale dell'imputato, non potendo, parallelamente, fondare alcuna ragionevole prognosi di ripetizione di simili fatti in futuro.

Il richiamo ai precedenti quale unica ragione di diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. appare in definitiva irragionevole ed erroneo.

Si chiede pertanto, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado attraverso il riconoscimento delle predette circostanze.

P.Q.M.

Il sottoscritto difensore

CHIEDE

alla S.V., in riforma della impugnata sentenza, che l'imputato venga assolto perché il fatto non sussiste; in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 *bis* c.p. e la conseguente riduzione della pena.

Con osservanza.

***, ***

Avv. ***